

Ordinanza sull'organizzazione del Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

(Ordinanza sull'organizzazione del SISI, Org-SISI)

del 23 marzo 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 21 dicembre 1948¹
sulla navigazione aerea (LNA);

visto l'articolo 15a capoverso 5 della legge del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie
(Lferr),

ordina:

Art. 1 Competenza e attività

La competenza e l'attività del Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni (SISI) sono disciplinate:

- a. dagli articoli 24–26a LNA e dall'ordinanza del 23 novembre 1994³ concernente le inchieste sugli infortuni aeronautici e incidenti gravi (OIIA);
- b. dagli articoli 15–15c Lferr e dall'ordinanza del 28 giugno 2000⁴ sulla notifica e l'inchiesta relative a infortuni e incidenti gravi nell'esercizio dei mezzi pubblici di trasporto (OII).

Art. 2 Organizzazione

Il SISI è composto di:

- a. una direzione;
- b. una segreteria.

Art. 3 Direzione

¹ La direzione è l'organo direttivo superiore del SISI.

² È una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. È composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri qualificati e indipendenti.

RS 819.21

- ¹ **RS 748.0**
- ² **RS 742.101**
- ³ **RS 748.126.3**
- ⁴ **RS 742.161**
- ⁵ **RS 172.010**

³ I membri della direzione sono tenuti a svolgere i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e a tutelare gli interessi del SISI in buona fede. La direzione prende le misure organizzative necessarie per tutelare gli interessi del SISI ed evitare i conflitti di interesse.

⁴ La direzione ha i compiti e gli obblighi seguenti:

- a. stabilisce l'organizzazione del SISI, sempre che non sia disciplinata dalla presente ordinanza o dalla decisione istitutiva;
- b. definisce gli obiettivi e le attività principali del SISI;
- c. rappresenta il SISI presso le autorità e l'opinione pubblica;
- d. assume la direzione della segreteria e del suo personale;
- e. provvede affinché i responsabili delle inchieste e gli specialisti necessari per le inchieste siano disponibili;
- f. vigila sulla segreteria;
- g. approva i rapporti d'inchiesta;
- h. decide in merito ai ricorsi contro le decisioni emanate nell'ambito delle inchieste (art. 26 cpv. 4 LNA, art. 15b cpv. 4 Lferr);
- i. assicura un sistema di garanzia della qualità efficace;
- j. stila per ogni esercizio un rapporto di gestione sulle sue attività, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi, lo sottopone per approvazione al Consiglio federale e lo pubblica una volta approvato.

Art. 4 Direzione della segreteria

La direzione della segreteria svolge i seguenti compiti:

- a. è responsabile della gestione;
- b. emana decisioni se ciò non è di competenza del responsabile dell'inchiesta secondo l'OIIA⁶ o l'OII7;
- c. prepara le basi decisionali della direzione e la informa regolarmente, in caso di eventi particolari senza indugio;
- d. svolge tutti i compiti che non sono conferiti a un altro organo.

Art. 5 Personale della segreteria

¹ Il personale della segreteria, compreso quello della direzione, sottostà alla legge del 24 marzo 2000⁸ sul personale della Confederazione e alle relative disposizioni d'esecuzione.

⁶ RS 748.126.3

⁷ RS 742.161

⁸ RS 172.220.1

² Se, in casi specifici, la direzione fa intervenire responsabili dell'inchiesta e specialisti supplementari, le relative retribuzioni si basano sulle tariffe applicabili al personale fisso debitamente qualificato.

Art. 6 Segreto d'ufficio

¹ I membri della direzione e il personale del SISI, nonché le persone intervenute su richiesta di quest'ultimo, sono tenute al segreto d'ufficio.

² Possono servirsi delle conoscenze acquisite nell'ambito della loro attività soltanto allo scopo della procedura.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 8 Disposizione transitoria

¹ Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, il SISI riprende il personale attualmente impiegato presso l'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) e il Servizio d'inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII) con gli stessi diritti e obblighi. I contratti di lavoro esistenti rimangono validi.

² I capi dell'UIIA e del SII, nonché il responsabile dell'amministrazione dell'UIIA, assumono congiuntamente i compiti della direzione della segreteria finché quest'ultima non sarà stata designata dalla direzione.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2011.⁹

23 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁹ O del 12 ott. 2011 (RU 2011 4573).

Allegato
(art. 7)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 1998¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Allegato 1
(art. 8 cpv. 1)

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale

Lett. B, n. VII, n. 2.1.1

Abrogato

Allegato 2
(art. 8 cpv. 2, 8n cpv. 2, 8o cpv. 2, 8p cpv. 2 e 8q cpv. 2)

Commissioni extraparlamentari

N. 1.1

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
...	
DATEC	... Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni
...	

¹⁰ RS 172.010.1

2. Ordinanza del 6 dicembre 1999¹¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Art. 13 Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni

Il Servizio d'inchiesta svizzero sugli infortuni (O del 23 mar. 2011¹² sull'organizzazione del SISI) è aggregato amministrativamente alla Segreteria generale.

¹¹ RS 172.217.1

¹² RS 819.21

